

Nota del Cs lavori pubblici. Requisiti certificabili dal direttore dei lavori

Sul 110% limiti più soft

Nel conto del 30% anche i lavori non agevolati

DI MICHELE DAMIANI

Superbonus a maglie (un po') più larghe. Per raggiungere la quota del 30% di completamento dei lavori entro il 30 settembre, necessaria per usufruire del Superbonus entro il 31 dicembre, potranno essere conteggiati anche i lavori non agevolati da bonus edilizi. Per dimostrare il raggiungimento del limite minimo, inoltre, sarà sufficiente la redazione di una dichiarazione da parte del direttore dei lavori, basata su documentazione probatoria. È quanto affermato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo scorso 5 settembre ha discusso e approvato un documento di risposta a un quesito avanzato dalla Rete delle professioni tecniche (Rpt). A segnalarlo la stessa Rpt, che ieri ha diffuso una nota sulla notizia.

Come ricordato dalla Rete, secondo quanto previsto dal dl aiuti, per poter usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022 è necessario che entro il 30 settembre 2022 sia stato realizzato almeno il 30% dei lavori. Nel computo, fanno sapere dalla commissione lavori pubblici, potranno rientrare anche i lavori non agevolati da bonus edilizi. Già la

disposizione del dl Aiuti, nonché l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate, avevano aperto a questa strada, ora rimarcata dal Consiglio superiore, che nella nota afferma testualmente che «si potrà fare riferimento a tutte le lavorazioni e non solo a quelle oggetto di agevolazione».

Per quanto riguarda la dimostrazione del raggiungimento del limite del 30%, la commissione sottolinea che, in mancanza di un esplicito e cogente obbligo, sia sufficiente la redazione, da parte del direttore dei lavori, di una dichiarazione in tal senso, basata sulla documentazione probatoria (ad es. libretto misure, sal, fotografie, bolle o fatture ecc.) da tenere a disposizione di un'eventuale richiesta degli organi di controllo e da allegare ai documenti da produrre in sede di invio della documentazione finale. La dichiarazione sarà inviata al direttore dei lavori, al committente e all'Impresa, «affinché siano messi a conoscenza del raggiungimento della percentuale di lavori ottenuta, soprattutto allo scopo della possibilità di godere degli incentivi fiscali e quindi di proseguire i lavori utilizzandoli», si legge nella nota Rpt.

Cndcec, crediti su tre anni

Valutazione formativa triennale per i commercialisti. Il Consiglio nazionale di categoria ha infatti confermato la decisione presa dalla precedente consiliatura, ovvero quella di eliminare gli obblighi annuali per gli iscritti. Lo comunica lo stesso Cndcec on l'informativa 80/2022 del 6 settembre. Viene quindi eliminato l'obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti formativi nell'anno e quello per gli over 65, che invece ne avrebbero dovuti maturare sette. Concessa anche la possibilità di recuperare i 20 crediti del 2021 in quest'anno. Di conseguenza, l'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio 2020-2022 sarà valutato su base triennale. Perciò «l'obbligo si intende assolto anche qualora non sia rispettato l'obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l'obbligo triennale di 90 cfp», (30 per coloro che hanno compiuto o compiano i 65 anni di età nel triennio).

© Riproduzione riservata

GIURISPRUDENZA CASA

“In tema di imposta di registro, con riguardo alla divisione che non preveda conguagli, ai sensi dell'art. 34, D.P.R. n.131 del 1986, il potere di rettifica dei valori dichiarati nell'atto di divisione non può essere esercitato dall'Amministrazione, stante la natura dichiarativa, ai fini tributari, della divisione e la conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall'art. 52, comma 5 bis D.P.R. cit., alla disciplina posta dai commi 4 e 5 della medesima disposizione, con conseguente preclusione all'accertamento dei conguagli cd. fittizi di cui all'art. 34, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986, qualora le quote attribuite ai condividenti rispondano ai parametri catastali delineati dall'istituto della cd. valutazione automatica degli immobili”. Cass. 3.12.'20 n. 27692, inedita.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

